

# COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



C O P I A

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 21/03/2017

**OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione convocazione in data 21/03/2017 alle ore 16:00.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di MARZO alle ore 16:00, convocata con le prescritte modalità, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GRAZIELLA LEONI	P	PATRIZIA ORNELLI	P	VITO GIOVANNI SUTERA	P
FRANCO RUBINI	P	NICOLA ALBICOCCHI	P		
ALICE FERRETTI	P	ANNA RITA CAPPELLANO	P		
ALESSANDRO SANDRI	P	BRUNO BONIFACI	P		
SERGIO SALSEDO	P	AUGUSTO ZACCHI	A		
VIRGINIA LAFFI	P	SARA BOSELLI	P		
TOTALE Presenti 12			TOTALE Assenti 1		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, LEONI GRAZIELLA, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 21/03/2017

OGGETTO:

ADDIZIONALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 21/03/2017

*comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamate:

- la deliberazione n. 21 in data 04.06.2015, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2015, è stato previsto:
  - un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;
  - una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;
  
- la deliberazione n. 18 del 29.04.2016 con la quale sono state determinate le aliquote irpef 2016;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 420.000,00, determinato secondo un criterio *di competenza*;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2017/2019;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017/2019, confermare l'aliquota e l'esenzione dell'anno 2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 21/03/2017

Quantificato presuntivamente in € 420.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'*aliquota* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il *criterio di competenza*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Presenti n. 12;

Con voti favorevoli n. 9 essendosi astenuti i consiglieri Bonifaci, Boselli e Sutera;

### **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2017, l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,80%, come da regolamento approvato con D.C.C. n. 15/2007 e modificato con D.C.C. N.18/2008 e 21/2015
2. di confermare altresì per l'anno 2017, l'esenzione dal pagamento dell'imposta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00,;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI GRIZZANA MORANDI**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

SEDUTA DEL **21 marzo 2017**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ADDIZIONALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.</b>
-----------------	--

SERVIZIO PROPONENTE: **Servizio Ragioneria**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
	Data 21/03/2017 <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> <i>F.to Luca Cecchini</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
	Data 21/03/2017 <b>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</b> <i>F.to Luca Cecchini</i>

NOTE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PROPOSTA N. 8 DEL 07/03/2017**

Votazione:        all'unanimità approvata                          immediatamente eseguibile

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 21/03/2017**

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

*F.to Graziella Leoni*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Claudio Poli*

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il **20/04/2017** e vi resterà per **15** giorni consecutivi.

Li, 20/04/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Anna Palmieri*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21/03/2017

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Li, 21/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Claudio Poli*

---

È copia conforme all'originale.

Li, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Claudio Poli*